

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO SEZIONI UNITE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 047/CSA (2016/2017)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 031CSA– RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2016

#### COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Stefano Palazzi, Avv. Italo Pappa, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

#### **1. RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/PISA DEL 20.9.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 27 del 21.9.2016)

Il Frosinone Calcio S.r.l ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata nel Com. Uff. n. 27 del 21.9.2016, con la quale, in riferimento alla gara tra Frosinone Calcio/Pisa del 20.9.2016, ha irrogato la sanzione di €5.000,00 *“per avere i suoi sostenitori al 20° del primo tempo per circa 10 minuti indirizzato un fascio di luce-laser sul Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lett. a) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza”*.

La società ricorrente a sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della sanzione ha operato alcuni rilievi.

In particolare, essa ha sostenuto la insussistenza di una violazione ascrivibile alla società. Infatti, il Frosinone Calcio ha rilevato che la decisione del Giudice Sportivo è fondata sul referto arbitrale a tenore del quale *“al 20° del 1° tempo, per circa 10°, venivo infastidito da una luce laser di colore verde proveniente dalla Tribuna che mi colpiva agli occhi. Ho chiesto, tramite il IV uomo, di effettuare l'annuncio per la risoluzione del problema. Successivamente tale problema non si è più riproposto. Tale fascio proveniva dal settore in cui erano presenti i tifosi del Frosinone (trasferta vietata ai tifosi del Pisa)”*.

Tale descrizione, a detta della ricorrente, contrasterebbe con quanto riscontrato dagli operatori della Questura di Frosinone i quali hanno accertato che il fascio di luce-laser non proveniva dall'interno dello stadio Matusa, ma da una finestra di una abitazione prospiciente lo stadio stesso (come da allegata relazione a firma del Questore di Frosinone in data 23.9.2016).

Dunque, a detta della ricorrente, non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 C.G.S. che attiene alla responsabilità delle società per fatti violenti dei propri sostenitori, il quale articolo prevede che le società rispondano per i fatti violenti commessi in occasione della gara sia all'interno del proprio impianto sportivo, che nelle aree esterne immediatamente adiacenti ad esso. Nel caso in esame, a detta della società ricorrente, l'episodio sarebbe stato originato da un atto accaduto in un edificio privato prospiciente lo stadio e, dunque, al di fuori di ogni possibile controllo da parte della società ospitante la gara.

La Corte, in considerazione della difformità della descrizione dell'episodio esistente tra quanto riferito dall'Arbitro (nel suo referto) e quanto accertato dagli operatori della Questura di

Frosinone, ha ritenuto, prima di assumere la sua decisione, di sentire nuovamente l'Arbitro in ordine all'episodio accaduto ed all'origine effettiva della sua causa. Dal colloquio intercorso con lo stesso si è ottenuta la conferma del fatto che il fascio laser fosse provenuto dalla Tribuna dei tifosi del Frosinone; pertanto, in virtù del valore di piena prova di quanto affermato dal Direttore di gara, nel suo referto ed avvalorato della integrazione di esso, resa, per telefono, al rappresentante A.I.A., presente nel Collegio, l'episodio non può considerarsi originato da un atto avvenuto in una abitazione privata, bensì sugli spalti, operando pienamente, riguardo ad esso, la normativa in tema di responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 14 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., a Sezioni Unite, sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EDOARDO SOLERI SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI ROMA/INTERNAZIONALE DEL 02.10.2016** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 04.10.2016)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Roma/Internazionale, disputato in data 2 ottobre 2016 e valevole per il Campionato Primavera Tim – Trofeo Giacinto Facchetti, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al calciatore Edoardo Soleri la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, per aver, *“al 33° del primo tempo, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario”*.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la A.S. Roma S.p.A. (d'ora in avanti, “Società”), la quale - precisando come la stessa sia dotata di un rigoroso codice etico e comportamentale che ogni suo tesserato è tenuto a rispettare - sosteneva che la condotta tenuta dal Sig. Edoardo Soleri non sarebbe stata connotata dai caratteri della premeditazione e della violenza. Tale comportamento sarebbe, invece, qualificabile – a detta della Società – semplicemente come un fortuito “gesto disarticolato”, compiuto dal calciatore solo a protezione della propria posizione. La Società, pertanto, chiedeva la riduzione della sanzione irrogata al Sig. Soleri ad una sola giornata di squalifica ed, in via subordinata, la derubricazione della condotta oggetto del presente procedimento da violenta ad antisportiva, con conseguente riduzione della predetta sanzione da 3 a 2 giornate di squalifica.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 20 ottobre 2016, sono presenti il Sig. Soleri, nonché gli Avv.ti Baldissoni e Conte, che si riportano alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, precisa come le immagini fornite dalla difesa della società ricorrente non siano utilizzabili ai fini di prova, non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti necessari per l'ammissione di una prova televisiva.

Fermo quanto sopra, nel merito, la Corte ritiene come il comportamento tenuto dal Sig. Soleri non presenti i requisiti di violenza necessari per l'applicazione dell'art. 19, comma quarto, lett. “b” C.G.S. e rileva come tale condotta sia stata posta in essere nell'ambito di un'azione di gioco. Ne consegue che tale comportamento dovrà essere valutato e, conseguentemente, sanzionato come condotta gravemente antisportiva, ai sensi dell'art. 19, comma quarto, lett. “a” C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., a Sezioni Unite, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma, riduce la squalifica inflitta al calciatore Edoardo Soleri a 2 giornate effettive di gara, qualificando il comportamento del tesserato come antisportivo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 6 dicembre 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio